


N. 1511/2015 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte riunita in camera di Consiglio nelle persone dei signori:

dott. Bianca la Monica	Presidente
dott. Patrizia Lo Cascio	Consigliere rel.
dott. Daniela Troiani	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa tra

cittadino del Gambia, rappresentato e difeso

dall'avv. Sergio Biondino

APPELLANTE

CONTRO

181

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pt con
l'Avvocatura dello Stato

APPELLATO

E CON L'INTERVENTO DI

PROCURA GENERALE in persone del Sostituto procuratore generale

Oggetto: protezione internazionale

CONCLUSIONI APPELLANTE:

come in foglio separato allegato

come da foglio separato allegato

CONCLUSIONI PG:

parere contrario all'accoglimento della impugnazione

decisione della Corte, la quale deve attentamente valutare le ragioni e il fondamento della domanda di protezione.

Peraltro la preoccupante situazione che ha costretto l'appellante a fuggire dal paese di origine, il Gambia, non solo sussiste ancora oggi, bensì risulta ulteriormente aggravata.

I rapporti internazionali prodotti dimostrano che il Gambia sia una vera e propria dittatura, senza alternanza democratica, senza alcun rispetto dei diritti umani. Qualora la sospensione non venisse accolta e lo stesso fosse rimpatriato, lo stesso correrebbe rischi per la propria integrità fisica e morale.

Lo stesso attualmente frequenta un corso di italiano che gli consentirà un più completo inserimento nella nostra società (doc.4)

Tanto premesso, il Sig. _____, ut sopra rappresentato e difeso,

CITA

- **LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO** in persona del suo legale rappresentante;

- **PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO**, omiciliato presso i propri uffici ubicati in Via Freguglia, 1 Milano a comparire innanzi alla Corte di Appello di Milano, all'udienza che si terrà il giorno **20.09.2015 ore 9.30** con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., nonché la decadenza dal diritto di proporre appello incidentale e con avvertimento che, in difetto, si procederà in legittima declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento del presenta appello così provvedere:

IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO

Accogliere le domande tutte formulate nel giudizio di primo grado

in riforma dell'ordinanza **Ordinanza del Tribunale Civile di Milano nella causa iscritta al 55914/2014 R.G. (doc. 1) datata 09/03/2015 e comunicata in data 19/03/2015** Con vittoria di spese diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.


Si dichiara che il presente procedimento è di volontaria giurisdizione e pertanto è dovuto un contributo unificato di € 85,00, prenotato a debito in virtù della richiesta di patrocinio a spese dello Stato.

Si producono:

1. Ordinanza di primo grado;
2. Rapporto annuale 2012 Amnesty International;
3. Rapporto annuale 2012 Amnesty International;
4. Attestazione di frequenza di corso di lingua italiana:

Milano, 16 aprile 2015

Avv. Sergio Biondino



u



Avvocatura dello Stato
CT 1786/2015 Avv. A. Blandini
29/08/2015

La stessa Cassazione Civile, sez. VI, n. 6879 del 24 marzo 2011 si è espressa in questi termini sulla questione laddove ha precisato che “...in particolare, la protezione sussidiaria deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti”.

Il Tribunale di ROMA sez. I, 21 ottobre 2013 n. 20908 ha a sua volta, e a tal proposito, precisato che “...Ai sensi del d.lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria è riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per ottenere l'attribuzione dello “status” di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come nel caso in cui risulti accertato un grave contesto di conflitti religiosi, determinante numerosi morti di civili vittime di indiscriminata violenza”.

Infine la Commissione nemmeno ha rilevato, nella specie, l'esistenza dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. l.vo 25 luglio 1998 n. 286 in favore del tenuto conto, da un lato, dell'esito degli accertamenti in relazione al suo Paese di origine e, dall'altro, delle sue specifiche e concrete condizioni personali.

Tanto dunque premesso e osservato, l'appellata Amministrazione non può che insistere per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI


“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, confermare l'impugnata decisione del Tribunale di MILANO, siccome sostanzialmente giusta e correttamente motivata, conseguentemente respingendo tutte le domande *ex adverso* proposte, sia in via principale che in via subordinata siccome infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate.

Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.”

Si produce:

- Relazione Commissione Territoriale del 25 maggio 2015 con i relativi allegati.

Milano, 29 agosto 2015

X

Avv. Alessandra Blandini
Avvocato dello Stato



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 9 marzo 2015 il Tribunale di Milano, respingeva il ricorso proposto da [redacted] cittadino del Gambia, nato a Same Madina l' [redacted], con il quale lo stesso chiedeva accertarsi il suo status di rifugiato, in via subordinata il suo diritto alla protezione sussidiaria e, in via di ulteriore subordine, il suo diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso detta decisione proponeva appello il [redacted], dolendosi della mancata compiuta valutazione della sua situazione personale e di quella del paese di origine da parte del primo giudice e insistendo per l'accoglimento delle domande come proposte dinanzi al Tribunale. Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto delle domande del cittadino straniero. Nel prosieguo, precisate le conclusioni come in epigrafe, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando termine per il deposito dei rituali scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che l'appellante, cittadino del Gambia, ha narrato di essere arrivato in Italia, via mare, nel gennaio 2014 proveniente dalla Libia, dove era rimasto per circa un anno dopo la fuga dal Gambia. Egli ha ricordato di aver lasciato il Gambia per essere stato

incarcerato a causa del mancato pagamento della tasse sulla sua casa e di aver paura in caso di rientro in Gambia di essere nuovamente incarcerato, essendo il suo debito cresciuto nel tempo.

Orbene, la stessa narrazione dell'appellante induce a ritenere che egli non si trovi nella situazione per godere dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, posto che egli non è stato mai oggetto di persecuzioni dirette o si è trovato in una situazione di rischio di grave danno con le connotazioni necessarie per la protezione sussidiaria, dato che la sua narrazione fa dei riferimenti alla questione personale del mancato pagamento di tasse e del rischio di conseguente carcerazione. Resta però a giudizio di questa Corte da esaminare la questione del diritto dell'appellante alla protezione umanitaria, che è stato escluso dalla Commissione territoriale per mancanza di motivi e di condizioni di vulnerabilità, con decisione confermata dal primo giudice con l'impugnata sentenza. Sul punto questa Corte non concorda con il diniego del primo giudice circa la protezione umanitaria. Non può non considerarsi invero che il Gambia, luogo di origine dell'appellante, è paese di estrema povertà e in gravissime difficoltà economiche, soprattutto nelle zone rurali come quella di provenienza dell'appellante; che nel predetto paese, sottoposto, da lungo tempo alla violenta dittatura del presidente Jammeh, vi è una costante violazione dei diritti umani tra l'altro con ripresa delle esecuzioni capitali e gravissima e intollerabile situazione delle carceri del paese dove è praticata la tortura (sito di Amnesty International) e che da ultimo è stato approvato un emendamento al codice penale che introduce pene pesanti per chi si macchia del reato di "rendersi irreperibile alle autorità", nel quale

sicuramente incorrerrebbe l'appellante, ormai da tempo allontanatosi dal Gambia.

Si tratta di elementi che inducono a ravvisare nella situazione dell'appellante i presupposti di vulnerabilità che legittimano il riconoscimento della protezione umanitaria, dovendosi sotto tale profilo pervenirsi a parziale riforma della impugnata sentenza.

Si ritiene che debbano essere compensate le spese del grado in considerazione della natura della controversia e degli interessi in gioco

PQM

La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da contro il Ministero dell'Interno avverso la ordinanza del Tribunale di Milano 9.3.2015:

1) In parziale riforma della impugnata ordinanza dichiara che nato a Same Madina (Gambia) l' ha diritto alla protezione umanitaria,

2) Dichiara compensate le spese del grado

Milano 3.5.2016

Il Consigliere est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Francesca LO PRESTI

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Depositato in Cancelleria
Ord. 14 GIU 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Francesca LO PRESTI